



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Direzione generale del Turismo

Concessione di contributi a favore delle imprese turistiche Tipologia turistico ricettiva “Albergo diffuso”

Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, art. 14, comma 13

Il Avviso pubblico “IMPRESE”

(Approvato con Determinazione del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese n. 25057/1564 del 23 luglio 2026)

Risposte ai Quesiti Frequenti

(Approvate con Determinazione del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese n. 27234/1717 del 11.8.2026)

(Aggornate con Determinazione del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese n. 28327/1769 del 1.9.2026)

Sommario

FAQ 1 3

FAQ 2 3

FAQ 3 3

FAQ 4 3

FAQ 5 3

FAQ 6 3

FAQ 7 3

FAQ 8 3

FAQ 9 4

FAQ 10 4

FAQ 11 4

FAQ 12 4

FAQ 13 4

FAQ 14 4

FAQ 15 5

FAQ 16 5

FAQ 17 5

FAQ 18 5

FAQ 19 5

FAQ 20 5

FAQ 21 6

FAQ 22 6

FAQ 23 6

FAQ 24 6

FAQ 25 6

FAQ 26 6

FAQ 1

D. *Un'impresa esistente può presentare domanda di contributo per l'apertura di un nuovo albergo diffuso, pur mantenendo l'attuale attività CAV in altra UNITA' LOCALE?*

R. Sì.

FAQ 2

D. *Un'impresa attualmente inattiva può partecipare in qualità di "nuova impresa"?*

R. Sì. Per la definizione di "nuova impresa" vedasi art. 2, c. 1, dell'Avviso.

FAQ 3

D. *Un privato può inoltrare una domanda anche senza avere ancora costituito impresa?*

R. Un'impresa non ancora costituita alla data di presentazione della domanda è definita quale "nuova impresa" e può presentare domanda (artt. 2 e 4, c. 1, lett. b dell'Avviso).

FAQ 4

D. *E' stabilito un punteggio minimo?*

R. No.

FAQ 5

D. *L'art. 9, c. 7, lett. o) dell' Avviso riporta quale spesa NON ammissibile "l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta unicamente nel caso in cui la stessa non sia recuperabile". Si deve intendere dunque che qualora l'IVA è a credito, ovvero recuperabile, è da considerarsi una spesa ammissibile e dunque finanziabile?*

R. Pur nella formulazione del comma, il cui inserimento tra le spese inammissibili è da imputarsi a mero errore materiale come facilmente accertabile dal tenore della disposizione, l'IVA anche ai sensi del presente Avviso va trattata secondo le regole generali per l'erogazione di contributi pubblici e, pertanto, anche per la realizzazione del "Programma" (ATECO 2025 55.10) non è una spesa ammissibile in tutte le ipotesi in cui la normativa fiscale ne preveda la detraibilità (e quindi anche nell'ipotesi di incapienza dell'impresa).

FAQ 6

D. *E' possibile partecipare all'avviso nel caso in cui i lavori oggetto del piano d'investimento siano iniziati oltre i 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna?*

R. No, ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. a) dell'Avviso.

FAQ 7

D. *E' ammissibile la realizzazione di "locande diffuse"?*

R. No. La "locanda" è una struttura ricettiva extra-alberghiera definita dall'art. 16, c. 2, della L.R. 28.7.2017, n. 16. L'unica tipologia ricettiva ammissibile, oggetto del presente Avviso come specificato all'art. 1, c. 2, dello stesso, è l'albergo diffuso come regolato dall'art. 14, c. 3, lett. b) della L.R. 16/2017 e dall'Allegato B, art. 2B, c. 1, lett. c) e d) delle "Direttive di attuazione" allegate alla Deliberazione G.R. n. 14/7 del 3.4.2023 e smi.

FAQ 8

D. *L'attività di albergo diffuso può essere svolta in un unico stabile ubicato in "centro storico" nel quale vengono erogati tutti i servizi (sia quelli "principali" sia le camere)?*

R. No. La tipologia "albergo diffuso" è regolata dall'art. 14, c. 3, lett. b) della L.R. 16/2017 e dall'Allegato B, art. 2B, c. 1, lett. c) e d) delle Direttive di attuazione allegate alla D.G.R. 14/7 del 3.4.2023 e smi.

FAQ 9

D. *Può presentare richiesta di agevolazione un'impresa non ancora costituita, il cui futuro titolare / futuri soci abbia / abbiano avviato i lavori di ristrutturazione nei mesi precedenti la data di pubblicazione del bando (marzo 2026)?*

R. Sì, quale «nuova impresa» ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 4, c. 1, lett. b), e 9, c. 6, lett. a) dell'Avviso. Occorre specificare che le relative spese, ovvero quelle sostenute anteriormente alla data di costituzione dell'impresa, ai fini della rendicontazione, non sono ammissibili ai sensi dell'art. 9, c. 6, lett. d) in quanto devono essere “addebitate sul conto corrente bancario intestato all'impresa beneficiaria”.

FAQ 10

D. *La domanda è soggetta all'imposta di bollo e, in caso affermativo, qual è l'importo e come deve avvenire il pagamento?*

R. La domanda è soggetta al pagamento di un'imposta di bollo (art. 10, c. 5, e nota 4 dell'Avviso) pari a € 16,00 e la relativa “marca” può essere acquistata, in modalità cartacea o virtuale, secondo le indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

FAQ 11

D. *Nel contributo al 100% rientrano tutti gli arredi (letti, mobili, armadi, etc) delle camere della struttura?*

R. Gli "arredi" rientrano tra le "attrezzature" (“CATEGORIA B” ex art. 8, c. 2, dell'Avviso). Circa l'ammissibilità occorre fare riferimento all'art. 9 dello stesso Avviso.

FAQ 12

D. *Quali sono i mezzi mobili ammissibili?*

R. Gli unici “mezzi mobili” ammissibili sono quelli di cui all'art. 9, c. 3, lett. g), ovvero rientranti nella tipologia “golf car” e similari e a condizione che siano:

- omologati come mezzi ad alimentazione “ibrida” o “elettrica”,
- identificabili singolarmente,
- esclusivamente funzionali all'erogazione del servizio alberghiero,
- dimensionati alla capacità ricettiva,
- destinati esclusivamente al trasporto degli ospiti e dei loro bagagli,
- attrezzati per i soggetti diversamente abili.

FAQ 13

D. *In un albergo diffuso il ristorante deve trovarsi nell'edificio centrale con la reception o può trovarsi in un edificio vicino?*

R. Ai sensi dell'art. 2, c. 3, lett. b) e Allegato B, art. 2B, c. 1, lett. c) delle Direttive di attuazione approvate con D.G.R. n. 14/7 del 13.4.2023, la sala ristorante e annessa cucina devono trovarsi nell'edificio “centrale”, ovvero essere centralizzate in un unico stabile insieme all'ufficio ricevimento ed alle sale di uso comune (compresa la sala colazione). Vedasi anche i requisiti funzionali specifici 3.2.2 per gli “alberghi diffusi” - tabella 1 delle citate Direttive).

FAQ 14

D. *L'acquisto e l'installazione di un “ascensore” rientra nella Categoria B (acquisto di macchinari, impianti specifici) di cui all'art. 8 dell'Avviso?*

R. Con esclusivo riferimento all'Avviso, l'ascensore “clienti” è una dotazione obbligatoria ai sensi delle Direttive di attuazione approvate con D.G.R. n. 14/7 del 13.4.2023, tabella 1) per gli esercizi alberghieri 2 stelle o superiori quando gli edifici si sviluppano oltre i due livelli, se tecnicamente ed amministrativamente realizzabile (requisito 2.7.2, tabella 1 e “Guida alla consultazione” delle medesime Direttive). In quanto tale rientra tra gli “impianti generali” ex art. 8, c. 2, intendendosi come tali tutti quelli senza i quali non è esercitabile ed autorizzabile l'attività ricettiva “albergo diffuso”, ovvero quelli strutturali e tecnologici di base necessari per garantire la funzionalità, sicurezza e conformità dell'attività ricettiva anche con riferimento alla classificazione attesa (“obbligatori” rispetto alle stelle).

FAQ 15

D. In quale delle categorie ex art. 8, c. 2, rientra la realizzazione di un impianto fotovoltaico?

R. Con esclusivo riferimento all'Avviso, occorre distinguere il costo della "fornitura" (da considerarsi quale "impianto specifico" e come tale rientrante nella "Categoria B") da quello necessario per il posizionamento / installazione ("opere murarie connesse", da computare in "Categoria A).

FAQ 16

D. Nell'ipotesi che una struttura operativa abbia una dotazione di "biciclette" inferiore alla metà della sua capacità ricettiva, è possibile conseguire i 2 punti sul criterio "E" limitando l'investimento all'acquisto di un numero di biciclette pari alla differenza tra la metà dei p/l offerti e la dotazione? A tal fine serve una dichiarazione asseverata sul numero di biciclette attualmente in proprietà?

R. Al fine del conseguimento del punteggio, occorre che le "biciclette" che si dichiarano serventi all'erogazione del servizio aggiuntivo / complementare siano iscritte come beni capitalizzati nel bilancio aziendale (stato patrimoniale – registro dei beni ammortizzabili).

FAQ 17

D. La tabella di cui all'art. 13, c. 2, lett. b), attribuisce al criterio "H" un punteggio massimo di 10 punti, corrispondente a un cofinanziamento pari o superiore al 35%. La nota 5 alla medesima tabella riporta invece, nell'esempio B, un punteggio pari a 20 a fronte di un cofinanziamento calcolato del 25%. Si chiede di chiarire quale sia il punteggio effettivamente attribuibile al criterio "H".

R. La nota 5 contiene un evidente refuso. Il punteggio da attribuire nell'esempio riportato è pari a punti 5, in applicazione della relativa formula.

FAQ 18

D. L'art. 7, c. 1, fissa il termine massimo per la conclusione del "Programma ammissibile" in 24 mesi dalla data di avvio e comunque entro e non oltre il 31.5.2028. L'art. 7, c. 3, richiama invece, quale limite, la data del 28.2.2028. Si chiede di confermare quale delle due date costituisca il termine ultimo del periodo di ammissibilità.

R. L'art. 7, c. 3, contiene un refuso. Il termine massimo entro il quale deve essere concluso il "programma ammissibile" è il 31.5.2028, ovvero la data indicata all'art. 7, c. 1, dell'Avviso.

FAQ 19

D. Il limite del 5% delle spese per le progettazioni ingegneristiche e simili, la direzione dei lavori, la valutazione di impatto ambientale, gli oneri per le concessioni edilizie e i collaudi di legge deve essere calcolato sulla sola categoria di cui al comma 3, lett. d)" dell'art. 9, oppure sull'intero ammontare della Categoria A come individuata nella tabella dell'art. 8, c. 2?

R. Il limite di cui al quesito è da calcolarsi solo sulle spese ammissibili per "opere murarie e assimilate" di cui all'art. 9, c. 3, lett. d), dell'Avviso.

FAQ 20

D. Con riferimento al criterio "I", a quale data deve essere riferita e quale documentazione deve essere prodotta per comprovare la realizzazione del 50% del Programma ammissibile?

R. Nel precisare che il punteggio relativo al richiamato "criterio" è attribuibile alle sole "imprese operative/esistenti", sono ammissibili le spese sostenute sino ai 12 mesi precedenti la data di pubblicazione dell'Avviso sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (24.7.2026), purché alla data di presentazione della domanda il Programma non sia concluso e a condizione che vengano rispettate le condizioni di ammissibilità delle stesse. In sede di domanda è sufficiente l'attestazione del possesso del requisito ("All. H_DSAN di autovalutazione") che però deve trovare riscontro in quanto dettagliato al p. 18 dell' "All. B_Programma d'investimento", laddove sarà necessaria l'elencazione delle spese (con i relativi riferimenti contabili) che si ritiene possano contribuire a soddisfarlo. Sarà cura del Soggetto istruttore nella fase di valutazione ex art. 13, c. 2, lett. b), nel rispetto di quanto disposto dall'art. 12, c. 4, richiedere (qualora

non già prodotta in sede di domanda) la documentazione probatoria (fatture, estratti conto, ecc.) inerente quelle tra le spese indicate che potrebbero essere ammissibili.

FAQ 21

D. La tabella di cui all'art. 13, c. 2, lett. b) fa riferimento, per il criterio A, a "codici ATECO 2007 ammessi al beneficio", mentre l'art. 4, c. 1, lett. a) e l'art. 2 individuano le attività ammissibili secondo la classificazione ATECO 2025. Si chiede di confermare che il riferimento corretto sia alla classificazione ATECO 2025?

R. La descrizione del criterio "A" di cui alla tabella richiamata contiene un refuso. L'attività deve essere classificata secondo i codici ATECO 2025 ai sensi di quanto disposto all'art. 4, c. 1, lett. a) dell'Avviso.

FAQ 22

D. E' finanziabile la ristrutturazione di un B&B?

R. No (vedasi FAQ n. 7).

FAQ 23

D. Il vincolo di ubicazione nel centro storico si applica rigidamente a tutte le unità abitative (escludendo così qualsiasi dislocazione in area urbana contigua)?

R. Ai sensi dell'art. 14, c. 3, lett. b) della L.R. 16/2017 e delle "Direttive di attuazione" approvate con D.G.R. 14/7 del 13.4.2023, Titolo I, art. 2, c. 3, lett. b), il vincolo si applica non solo all'hub nella quale sono centralizzati ufficio ricevimento, sale di uso comune ed eventuale ristorante e annessa cucina, ma anche a tutte le unità abitative dislocate in uno o più stabili separati.

FAQ 24

D. E' ammissibile un Programma che preveda l'acquisto e/o la ristrutturazione di un immobile inserito nel centro storico con una distanza superiore ai 300 metri dall'edificio principale?

R. No. Ai sensi dell'art. 14, c. 3, lett. b), della L.R. 16/2017 e dell'art. 2, c. 3, lett. b), delle "Direttive di attuazione" approvate con D.G.R. 14/7 del 13.4.2023, ed in particolare dell'allegato B a queste ultime, art. 2B, c. 1, lett. d), le camere/unità abitative devono essere ubicate in centro storico e distanti non oltre 300 metri dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali; la distanza è calcolata misurando il percorso pedonale più breve che collega i rispettivi ingressi principali".

FAQ 25

D. E' ammissibile un Programma che preveda l'acquisto e/o la ristrutturazione di un immobile inserito nel centro storico con una distanza superiore ai 300 metri da un altro edificio che non costituisce l'edificio principale?

R. In linea generale, sì. Rispetto alle "distanze", l'unica condizione prevista dalla norma è rinvenibile nell'art. 14, c. 3, lett. b) della L.R. 16/2017 e nelle "Direttive di attuazione" approvate con D.G.R. 14/7 del 13.4.2023, Titolo I, art. 2, c. 3, lett. b), in particolare nell'allegato B a queste ultime, art. 2B, c. 1, lett. d). (vedsi FAQ 24 e 25).

FAQ 26

D. Gli immobili ricadenti all'interno del perimetro del Centro di antica e prima formazione di un Comune possano essere considerati ubicati in "centro storico" ai fini dell'ammissibilità?

R. Sì. Ai sensi delle "Direttive di attuazione" approvate con D.G.R. 14/7 del 13.4.2023, Titolo I, art. 2, c. 9, «per "centro storico" si intende la zona urbanistica A di cui al decreto assessoriale n. 2266/U del 22.12.1983 e il "Centro di antica e prima formazione" di cui al Piano Paesaggistico Regionale (PPR)». Si precisa che il soggetto proponente ("impresa operativa/esistente" o "nuova impresa") deve attestare la localizzazione degli immobili nei quali si svolge o si svolgerà l'attività in sede di domanda mediante apposita documentazione rilasciata dal Comune nel quale gli stessi insistono, ovvero il "centro storico" deve essere individuato dagli strumenti urbanistici comunali in vigore alla data di presentazione della domanda.